

Circolare 2013/1

Fondi propri computabili – banche

Fondi propri delle banche computabili sotto il profilo prudenziale

Riferimento:	Circ. FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche»
Data:	1° giugno 2012
Entrata in vigore:	1° gennaio 2013
Ultima modifica:	31 ottobre 2019 (le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	sostituisce la Circ. FINMA 08/34 «Fondi propri di base – banche» del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 29 cpv. 1 LBCR art. 4 cpv. 2 OIsFi art. 72 OFoP art. 2, 23 cpv. 2, 30 cpv. 4, 31 cpv. 3

Destinatari	
LBCR	LSA
Banche	
Gruppi e congl. finanziari.	
Altri intermediari	
Assicuratori	
Gruppi e congl. assicurativi	
Intermediari assicurativi	
Gestori patrimoniali	
Trustee	
Gestori di patrimoni collettivi	
Direzioni dei fondi	
Società di intermed. mobiliare che tengono conti	
Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	
Sedi di negoziazione	
Controparti centrali	
Depositari centrali	
Repertorio di dati sulle negoz.	
Sistemi di pagamenti	
Partecipanti	
SICAV	
Società in accomandita per ICC	
SICAF	
Banche depositarie	
Rappresentanti di ICC esteri	
Altri intermediari	
OAD	
Assoggettati OAD	
Società di audit	
Agenzie di rating	
X	X

I. Oggetto	nm.	1–8
A. Area di consolidamento regolamentare	nm.	3
B. Fondi propri computabili per tutte le banche	nm.	4–5
C. Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale	nm.	6–8
II. Campo di applicazione	nm.	9–10
Parte 1 – Fondi propri computabili per tutte le banche	nm.	11–121
III. Principi	nm.	11–17
IV. Finanziamento degli strumenti di capitale proprio in caso di emissione	nm.	18–21
V. Capitale di partecipazione	nm.	22–24
VI. Utili relativi all’esercizio in corso	nm.	25–29
VII. Quote di capitale detenute dagli azionisti minoritari	nm.	30–42
VIII. Elementi di capitale di istanze con forma giuridica diversa dalla società anonima	nm.	43–60
A. Banche cantonali e altre banche con forma giuridica di diritto pubblico	nm.	44–49
B. Banchieri privati	nm.	50–55
C. Capitale sociale di cooperative	nm.	56–60
IX. Strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito	nm.	61–78
A. Situazione attuale	nm.	61–64
B. Computo	nm.	65–66
C. Estensione della rinuncia al credito e della conversione	nm.	67–69
D. Partecipazione al miglioramento dopo la riduzione del credito	nm.	70–76
E. Trattamento nell’ambito delle correzioni	nm.	77
F. <i>Abrogato</i>	nm.	78
X. Disposizioni contrattuali applicabili in un momento di imminente insolvenza (point of non-viability, PONV)	nm.	79–94
A. Aspetti generali	nm.	79–83
B. Attivazione	nm.	84–88
C. Aspetti particolari all’interno di un gruppo finanziario	nm.	89–90

D.	Rapporto tra strumenti di capitale esterni e interni	nm.	91–94
XI.	Elementi dei fondi propri complementari (T2)	nm.	95–105
A.	Rettifiche di valore	nm.	95–98
B.	Riserve	nm.	99–102
C.	Obbligazioni postergate delle banche cantonali	nm.	103
D.	Conferimenti di capitale da parte dei soci illimitatamente responsabili al di fuori del CET1	nm.	104–105
XII.	Correzioni	nm.	106–121
A.	Attività fiscali differite (DTA)	nm.	106–109
B.	Diverse deduzioni	nm.	110–117.2
C.	Deduzioni in base ai valori soglia	nm.	118–121.2
Parte 2 –	Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale	nm.	122–158
XIII.	Ulteriori correzioni per le banche con chiusura basata su uno standard riconosciuto a livello internazionale	nm.	122–126
XIV.	Abrogato	nm.	127
XV.	Correzioni	nm.	128–144
A.	Principi relativi alle correzioni di utili e perdite non realizzati nei fondi propri di base	nm.	129–131
B.	Effetti delle correzioni sugli attivi ponderati in funzione del rischio	nm.	132–133
C.	Indicazione delle principali correzioni relative ai fondi propri computabili di banche con standard riconosciuto a livello internazionale	nm.	134–144
XVI.	Riconoscimento dell’opzione del fair value (fair value option)	nm.	145–154
XVII.	Calcolo a livello di chiusura singola	nm.	155–156
XVIII.	Abrogato	nm.	157
XIX.	Audit	nm.	158
XX.	Disposizioni transitorie	nm.	159-161

I. Oggetto

La presente Circolare:

- nell'ambito dei fondi propri computabili di cui al Titolo secondo dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), disciplina le disposizioni tecniche di esecuzione di carattere generale per banche, società di intermediazione mobiliare e gruppi finanziari (di seguito indicati collettivamente come «banche»); e 1*
- contiene disposizioni speciali per le banche che allestiscono le proprie chiusure dei conti in base a standard contabili internazionali riconosciuti, debitamente autorizzati dalla FINMA (di seguito indicati come «standard riconosciuti a livello internazionale»). 2

A. Area di consolidamento regolamentare

Il calcolo consolidato dei fondi propri computabili e necessari si basa sull'area di consolidamento regolamentare determinata ai sensi degli art. 7–9 OFoP. 3

B. Fondi propri computabili per tutte le banche

I numeri marginali 11–121 contengono le disposizioni tecniche di esecuzione relative alle indicazioni riportate nel Titolo secondo dell'Ordinanza sui fondi propri (Fondi propri computabili). 4

A integrazione del Titolo secondo, è necessario tenere in debita considerazione le rispettive definizioni dei concetti di cui all'art. 4 lett. c–f OFoP nel Titolo primo (Disposizioni generali). 5

C. Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale

Secondo gli artt. 65 e 81 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza FINMA sui conti (OAPC-FINMA), alle banche è consentito allestire le proprie chiusure dei conti in base alle norme stabilite dall'International Accounting Standards Board (norme IFRS/IAS) e ai Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US-GAAP). 6*

Gli standard riconosciuti possono essere utilizzati solo per le chiusure consolidate e per le eventuali chiusure singole supplementari. 7

Secondo quanto disposto dall'art. 31 cpv. 3 OFoP, qualora una banca rediga le proprie chiusure secondo uno standard riconosciuto, la FINMA ha la facoltà di impartire istruzioni specifiche per il calcolo dei fondi propri necessari e computabili. 8

II. Campo di applicazione

Per le singole parti della presente direttiva trovano applicazione i seguenti ambiti di applicazione:

- Parte 1 – Fondi propri computabili per tutte le banche, a livello di singolo istituto e consolidato; e 9
- Parte 2 – Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale, le quali hanno la propria sede in Svizzera e allestiscono le proprie chiusure contabili secondo uno standard internazionalmente riconosciuto ai sensi del nm. 6. 10

Parte 1 – Fondi propri computabili per tutte le banche

III. Principi

Soltanto la componente qualitativamente più elevata del capitale sociale di una banca (titoli di partecipazione ai sensi dell'art. 4 lett. d OFoP) viene computata nei rispettivi fondi propri di base di qualità primaria (Common Equity Tier 1 – CET1). 11

La qualità ai sensi del nm. 11 viene misurata in base alla capacità di assorbimento delle perdite in via prioritaria da parte del capitale in condizioni di continuità d'impresa (*on a going concern*). 12

Qualora due o più differenti titoli di partecipazione vengano computati congiuntamente come CET1 di una banca, ciò presuppone che essi siano reciprocamente equiparati in termini di partecipazione agli utili e alle perdite (incluso il trattamento in caso di liquidazione). 13

Presso le banche e i gruppi finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA che sono organizzati come società anonime e le cui azioni ordinarie sono quotate su una borsa svizzera o su un mercato estero equivalente, oltre alle azioni ordinarie nessun altro strumento del capitale societario viene computato come CET 1. 13.1*

La FINMA può esigere da una banca l'attestazione relativa alla corretta attribuzione in una componente concreta di capitale ai sensi dell'art. 18 OFoP. 14

I titoli di partecipazione non classificabili come CET1 di una banca vengono computati ai fondi propri di base supplementari (AT1) o ai fondi propri complementari (T2), nella misura in cui essi adempiano alle rispettive condizioni. 15

Le disposizioni di cui ai nm. 11–15 non escludono dal computo dei fondi propri di base di qualità primaria gli elementi esterni al capitale sociale (art. 21 cpv. 1 lett. b–e e cpv. 2 OFoP). 16

Qualora nelle riserve legali di una banca confluisca senza limitazione o destinazione d'uso un sovrapprezzo rispetto al valore nominale di una componente del capitale sociale (aggio), esso viene computato come CET1 a prescindere dalla qualità del capitale dello strumento concreto. 17

IV. Finanziamento degli strumenti di capitale proprio in caso di emissione

L'art. 20 cpv. 2 lett. a OFoP stabilisce che un'emissione di strumenti di capitale proprio non adempie ai requisiti posti ai fondi propri qualora la banca stessa finanzia l'investitore in tali titoli. 18

In linea di principio, è determinante l'arco temporale dell'emissione. L'OFoP non riconosce una procedura in cui una banca è in grado di perfezionare del tutto o in parte un'operazione di emissione di uno strumento di capitale proprio soltanto mettendo contestualmente a disposizione in misura determinante i mezzi finanziari necessari all'investitore per l'acquisto del titolo in questione. 19

Qualora la FINMA constati una simile procedura di finanziamento da parte della banca, il computo dello strumento di capitale proprio decade in misura pari al corrispondente finanziamento fino al momento in cui la relazione di credito con l'investitore in questione è stata risolta. 20

La concessione di un credito da parte di una banca a favore di un cliente contro la consegna a titolo di garanzia di titoli propri già emessi non si configura, in un consueto contesto bancario, come un finanziamento di strumenti di capitale proprio all'emissione. 21

V. Capitale di partecipazione

Il capitale sociale sotto forma di capitale di partecipazione viene classificato come componente di capitale ai sensi dei principi di cui ai nm. 11–15. 22

Il capitale di partecipazione classificato come fondi propri di base supplementari (AT1) non deve contenere alcuna forma esplicita e contrattualmente regolamentata di assorbimento delle perdite (conversione o riduzione dei crediti) ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 OFoP. 23

L'esonero ai sensi del nm. 23 non esime tuttavia il capitale di partecipazione dall'assorbimento delle perdite nel momento di un'imminente insolvenza (art. 29 OFoP, PONV). 24

VI. Utili relativi all'esercizio in corso

In applicazione dell'art. 21 cpv. 1 lett. e OFoP, una banca è libera di computare nel proprio CET1 un utile intermedio (su base trimestrale o semestrale), subordinatamente ai requisiti fissati nell'Ordinanza. 25

Attraverso il prerequisito del controllo sommario del conto economico si tiene conto del computo regolamentare di un utile intermedio, anche se nella prassi non viene effettuata una revisione integrale della chiusura intermedia da parte della società di audit. 26

Nell'implementazione della disposizione dell'ordinanza deve essere dedotta pro quota dall'utile intermedio una componente presumibile di distribuzione degli utili relativi alla chiusura intermedia. 27

Il corrispondente importo di una prevista distribuzione di utile è determinato sulla base di elementi di riferimento concreti, quali in particolare una prassi di distribuzione attuata negli anni precedenti o una pianificazione in tale senso da parte della banca. 28

Il fatto che per questioni di natura regolamentare l'utile intermedio venga computato in misura ridotta non obbliga la banca all'effettiva corresponsione di un dividendo. 29

VII. Quote di capitale detenute dagli azionisti minoritari

Le quote di capitale degli azionisti minoritari si determinano nel calcolo dei fondi propri consolidati quando dei terzi detengono componenti di capitale regolamentare in aziende totalmente consolidate (affiliate). 30

L'OFoP (art. 21 cpv. 2) stabilisce come requisito per il riconoscimento che la società affiliata sia un'azienda regolamentata ai sensi dell'art. 4 lett. c OFoP, il che richiede la conduzione di un'attività operativa. 31

Come parti terze sono considerati tutti gli investitori non collegati ad una società affiliata. In quanto tali, essi non possono essere connessi né direttamente, né indirettamente con una banca o una holding bancaria sovraordinata alla società affiliata, sotto il profilo dei diritti di voto o del capitale, oppure in altro modo. 32

Gli investitori collegati di un'affiliata sono quelle società che vengono accomunate per effetto di una direzione comune con la banca o la holding bancaria sovraordinata attraverso una maggioranza di voti o in altra forma. 33*

Il requisito di base per il computo a livello consolidato è che le quote di capitale degli azionisti minoritari:

- siano state emesse dalla banca e considerate fondi propri di base di qualità primaria della stessa; e 34

- siano computabili in capo alla società affiliata. 35

A differenza della determinazione in ambito contabile degli interessi minoritari, sotto il profilo regolamentare un riconoscimento degli stessi avviene unicamente nella misura in cui nella società affiliata non venga giudicato come capitale eccedente (rispetto ai fondi propri necessari). 36

In tale fattispecie non viene computata la quota di capitale degli azionisti minoritari che eccede il requisito di capitale ai sensi dell'art. 41 OFoP. 37

Il requisito di capitale di cui al nm. 37 viene calcolato in base al più basso tra i seguenti requisiti: 38

- prescrizioni vigenti a livello locale per la società affiliata; oppure 39
- prescrizioni applicabili a livello consolidato per la banca / il gruppo finanziario per i rischi della società affiliata. 40

Secondo il medesimo principio applicato per il computo delle quote di capitale degli azionisti di minoranza in relazione ai fondi propri di base di qualità primaria (CET1), ai sensi degli art. 27 cpv. 6 e 30 cpv. 3 OFoP vengono riconosciute anche le componenti dell'ulteriore capitale regolamentare (AT1 e T2) delle medesime affiliate consolidate, nell'ambito del computo consolidato a livello di gruppo finanziario. 41

Le disposizioni relative alle quote di capitale degli azionisti minoritari non riguardano il riconoscimento limitato dei fondi propri di base supplementari o dei fondi propri complementari emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) e trasferiti internamente a un gruppo. 42

VIII. Elementi di capitale di istanze con forma giuridica diversa dalla società anonima

La definizione dei fondi propri regolamentari fornita dall'OFoP si basa prevalentemente sulla forma giuridica della società anonima. Gli stessi criteri trovano applicazione anche per le istanze diverse dalla società anonima, tenendo in debita considerazione la loro forma giuridica e le caratteristiche del loro capitale sociale (art. 22 cpv. 3 e art. 23 cpv. 2 OFoP). 43

A. Banche cantonali e altre banche con forma giuridica di diritto pubblico

La garanzia statale degli enti pubblici attualmente disponibile per un'ampia parte delle banche cantonali e delle altre banche di diritto pubblico non trova alcun riconoscimento nell'ambito del calcolo del capitale regolamentare delle banche. Tale garanzia non adempie infatti al primo principio fondamentale dell'art. 20 cpv. 1 OFoP, secondo cui i fondi propri devono essere interamente versati. 44

Il riconoscimento come CET1 del capitale di dotazione delle banche di diritto pubblico richiede che: 45

- tale capitale sia sostanzialmente nella piena disponibilità della banca senza alcun limite temporale; 46
- tale capitale copra le perdite in via prioritaria; e 47
- la banca non sia obbligata alla distribuzione a favore dei proprietari. 48

Qualora, oltre al capitale di dotazione o al capitale azionario, le banche cantonali e le altre banche di diritto pubblico dispongano anche di un capitale di partecipazione, la computabilità dello stesso viene stabilita secondo le disposizioni di cui ai nn. 13–15 e 22–24. 49

B. Banchieri privati

I banchieri privati secondo la definizione della Legge sulle banche (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) si distinguono per la responsabilità illimitata da parte di almeno un socio. La responsabilità illimitata non è classificata come capitale regolamentare. Essa non adempie infatti al primo principio fondamentale dell'art. 20 cpv. 1 OFoP, secondo cui i fondi propri devono essere versati. 50

L'OFoP prevede che un banchiere privato possa computare nel CET1 due elementi di capitale, ovvero il conferimento di capitale accomandato e il conferimento di capitale del socio illimitatamente responsabile. 51

Nell'ambito della procedura per l'approvazione del contratto societario ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a OFoP, la FINMA verifica la qualità regolamentare delle componenti di capitale. 52

Qualora nell'ambito della prosecuzione della gestione operativa un conferimento di capitale accomandato sia adibito all'assorbimento delle perdite soltanto in subordine ai conferimenti di capitale, esso è considerato come AT1. 53

L'art. 30 cpv. 4 lett. b OFoP colloca nei fondi propri complementari i conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili che non adempiono ai requisiti del CET1 (cfr. nm. 104 e 105). 54

Una distribuzione preferenziale di CET1 a favore dei soci è ammessa qualora in tale modo venga indennizzata la responsabilità illimitata. 55

C. Capitale sociale di cooperative

Le banche con forma giuridica di cooperativa che computano i certificati di quote come CET1 sono tenute, non appena si rende necessaria o viene comunque attuata una modifica degli statuti, ad adeguare gli stessi anche in funzione dei requisiti stabiliti dall'OFoP in materia di fondi propri di base di qualità primaria. 56

L'art. 26 OFoP contiene i requisiti minimi posti dalla sorveglianza bancaria al capitale in considerazione delle peculiarità del diritto cooperativo. 57

Le cooperative sono tenute a dotarsi di un'organizzazione tale da poter ottemperare al principio del CET1 secondo cui la banca può rifiutare la richiesta posta da un proprietario di capitale CET1 circa il rimborso dello stesso. 58

Qualora una banca intenda riconoscere ai propri soci cooperativi soltanto una componente limitata di liquidazione, una simile procedura non può avere luogo a beneficio di altri soci cooperativi, di un altro gruppo di proprietari o di ulteriori fornitori di capitale. 59

La distribuzione a favore dei titolari di certificati di quote può essere limitata a livello statutario soltanto se un'apposita disposizione non obbliga la banca stessa a una distribuzione. 60

IX. Strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito

A. Situazione attuale

L'Ordinanza sui fondi propri colloca le obbligazioni con rinuncia condizionale al credito sostanzialmente sullo stesso livello degli strumenti di capitale a conversione condizionale. 61

Nel momento di un'imminente insolvenza (PONV, art. 29 OFoP e nm. 79–94) entrambe le forme di assorbimento delle perdite sono ammesse ai sensi del nm. 61. 62

Al di fuori del PONV, soltanto gli impegni dei fondi propri di base supplementari devono evidenziare una specifica capacità di assorbimento delle perdite (al più tardi nel momento in cui viene superata al ribasso una quota del 5,125% dei fondi propri di base di qualità primaria). 63

È ammesso predisporre, parimenti in via contrattuale, un assorbimento delle perdite al di fuori del PONV mediante uno strumento dei fondi propri complementari. 64

B. Computo

L'art. 20 cpv. 4 OFoP stabilisce che il computo degli strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito si basi sulla qualità regolamentare, senza tenere in considerazione le peculiarità specifiche di assorbimento delle perdite. 65

Nella Circ. FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» non è stato preso in conto un eventuale computo degli strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito per la copertura dei requisiti dei fondi propri supplementari ai sensi dell'art. 20 cpv. 4 lett. a OFoP per le banche che non hanno rilevanza sistemica. 66

C. Estensione della rinuncia al credito e della conversione

La rinuncia condizionale a un credito concernente uno strumento di debito AT1 o T2 deve concedere una riduzione integrale del credito stesso (in relazione al valore nominale). 67

Di norma avviene una conversione completa, ovvero una riduzione integrale del credito. 68

In via eccezionale, la FINMA può disporre una conversione o una riduzione del credito in misura soltanto parziale. 69

D. Partecipazione al miglioramento dopo la riduzione del credito

L'articolo 27 cpv. 4 OFoP prevede che gli strumenti di capitale con rinuncia condizionale del credito possano prevedere contrattualmente un diritto condizionale differito alla partecipazione a un eventuale miglioramento della situazione finanziaria della banca. 70

Nell'ambito della verifica delle richieste secondo l'art. 27 cpv. 5 lett. b OFoP, la FINMA tiene in debita considerazione il grado di accettazione a livello internazionale degli strumenti di capitale con diritti in caso di miglioramento. 71

Laddove risulti plausibile che la valutazione di un diritto in caso di miglioramento sia destinata a generare un impegno sostanziale per la banca a seguito della riduzione del credito, tale importo deve essere portato in deduzione dal computo del capitale regolamentare a partire dal momento dell'emissione. 72

Nell'ambito della propria procedura di autorizzazione, la FINMA valuta, relativamente al diritto di miglioramento, in particolare i seguenti aspetti:

- il rispetto dei requisiti in termini di diritto societario per la concessione condizionale di tali diritti; 73
- l'importo del diritto; 74
- la strutturazione, con particolare riferimento al primo momento utile di implementazione di un miglioramento, il grado di complessità e la durata massima di tale diritto; e 75
- la sostenibilità per la banca nel momento della distribuzione. 76

E. Trattamento nell'ambito delle correzioni

Gli strumenti di capitale relativi ad aziende del settore finanziario a conversione condizionale o con riduzione condizionale del credito al di fuori del PONV vengono gestiti mediante la procedura di deduzione determinante per gli strumenti di capitale proprio ai valori soglia (art. 36–38 e art. 40 OFoP), secondo le loro caratteristiche antecedenti alla conversione o alla riduzione del credito. 77

F. *Abrogato*

Abrogato 78*

X. **Disposizioni contrattuali applicabili in un momento di imminente insolvenza (Point of non-viability, PONV)**

A. Aspetti generali

Ai sensi dell'art. 29 OFoP (AT1) e dell'art. 30 cpv. 3 OFoP (T2), gli strumenti di capitale devono prevedere contrattualmente già al momento della relativa emissione l'entità dell'assorbimento delle perdite come contributo di questi stessi strumenti al risanamento della banca o del gruppo finanziario nel momento di un'imminente insolvenza (Point of non-viability, PONV). 79

Analogamente agli strumenti di capitale condizionali, in ambito PONV la creazione di CET1 avviene per strutturazione contrattuale attraverso i seguenti elementi: 80

- conversione in capitale sociale; oppure 81

- attivazione di una riduzione integrale dei crediti. 82

In caso di imminente insolvenza, la riduzione del credito viene attuata sempre in modo completo e senza possibilità di maturazione di un diritto di partecipazione a un miglioramento secondo i nm. 70–76. 83

B. Attivazione

In conformità con gli standard minimi di Basilea, l'articolo 29 cpv. 2 OFoP considera il PONV come raggiunto nelle seguenti circostanze:

- prima della richiesta di un sostegno da parte delle autorità pubbliche; oppure 84
- quando viene ordinato dalla FINMA al fine di evitare un'insolvenza. 85

Non sono considerati come causa di un'attivazione ai sensi del nm. 84 gli interventi delle autorità pubbliche che evidenziano un carattere prevalentemente commerciale e che avrebbero potuto essere effettuati anche da una parte terza. 86

La decisione di attivare le conseguenze condizionali previste nei rispettivi strumenti di capitale secondo il nm. 85 comporta una valutazione soggettiva da parte della FINMA. 87

L'attivazione di un PONV anche in assenza di un sostegno da parte delle autorità pubbliche punta a sfruttare il potenziale di creazione di CET1 insito nel PONV stesso. 88

C. Aspetti particolari all'interno di un gruppo finanziario

Qualora vengano emessi strumenti di capitale attraverso una società affiliata regolamentata con sede in un paese estero, non è possibile escludere che le autorità di vigilanza di tale stato impongano la propria competenza per l'attivazione del PONV per tale società affiliata. 89

Qualora una banca svizzera emetta AT1 o T2 attraverso una società affiliata regolamentata all'estero e i fondi così raccolti vengano convogliati nelle unità nazionali del gruppo attraverso uno strumento di capitale interno, la FINMA decide circa il relativo riconoscimento nell'ambito di un approccio consolidato, tenendo in considerazione a tale riguardo le disposizioni in materia di PONV vigenti nel paese di origine. 90

D. Rapporto tra strumenti di capitale esterni e interni

Il requisito relativo alle emissioni da parte di una società veicolo non operativa (art. 28 e art. 20 cpv. 3 OFoP), secondo cui lo strumento di capitale interno deve presentare un livello qualitativo analogo o superiore per il capitale regolamentare, esige che anche nello strumento di capitale interno sia parimenti presente una disposizione contrattuale PONV. 91

Nella misura in cui lo strumento di capitale esterno, in caso di PONV, preveda la conversione in capitale sociale CET1, la banca deve fare in modo, nell'ambito delle disposizioni contrattuali, che l'effetto del PONV non sia in conflitto con lo strumento di capitale interno. 92

È necessario prestare una particolare attenzione laddove il PONV nello strumento di capitale esterno e interno non si riferisca alla stessa azienda. 93

Qualora lo strumento di capitale condizionale preveda una conversione, in caso di occorrenza di un PONV la sequenza dallo strumento esterno e interno deve essere strutturata in modo tale che il miglioramento del CET1 vada a beneficio dell'azienda che avrebbe dovuto essere originariamente rafforzata dallo strumento di capitale. 94

XI. Elementi dei fondi propri complementari (T2)

A. Rettifiche di valore

Per le posizioni trattate secondo l'AS-BRI, le rettifiche di valore su posizioni non compromesse secondo l'art. 25 OAPC-FINMA e gli accantonamenti secondo l'art. 28 cpv. 6 OAPC-FINMA possono essere trattati nel modo seguente: 95*

- essere computati al capitale T2 fino a un massimo dell'1,25% della somma delle posizioni ponderate in funzione del rischio di credito (secondo l'art. 49 OFoP), oppure 95.1*
- essere compensati con le corrispondenti posizioni dell'attivo e fuori bilancio prima della ponderazione del rischio. La compensazione avviene all'interno delle classi di posizione secondo l'art. 63 OFoP. Se all'interno di una classe di posizione vengono utilizzati fattori di ponderazione diversi, le rettifiche di valore e gli accantonamenti devono essere ripartiti in modo proporzionale. A seconda della ponderazione del rischio, le quote corrispondono al rapporto tra le posizioni non ponderate associate e il totale di tutte le posizioni non ponderate nella classe di posizione. Il limite dell'1,25% non si applica nel caso di una compensazione. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti compensati non possono essere computati nel capitale T2. 95.2*

Le banche che applicano uno standard internazionale riconosciuto trattano in modo analogo le rettifiche di valore e gli accantonamenti per i rischi di insolvenza registrati secondo lo standard corrispondente¹. Ai fini dei fondi propri, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per i rischi di insolvenza computati nel capitale T2 non possono essere compensati con le corrispondenti posizioni all'attivo e fuori bilancio. 95.3*

Previo assenso dell'autorità di vigilanza, le banche che adottano l'IRB possono computare in tale ambito nel capitale T2 un'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore. 96

Si ha un'eccedenza quando le rettifiche di valore secondo gli standard minimi di Basilea risultano superiori alle perdite attese calcolate secondo l'IRB. 97

L'eccedenza può essere computata al massimo in misura pari allo 0,6% della somma delle posizioni ponderate secondo l'IRB. 98

B. Riserve

Come fondi propri complementari sono computabili:

¹ Le rettifiche di valore e gli accantonamenti che in conformità all'IFRS 9 si collocano nei cosiddetti "level 1 e 2" sono in linea di principio essere utilizzati a copertura dei rischi di perdita derivanti da posizioni non compromesse.

- le riserve latenti nella posizione *accantonamenti*, nella misura in cui siano assegnate a un conto speciale e designate come fondi propri. Eventuali imposte latenti devono essere dedotte, a meno che non sia stato costituito un accantonamento corrispondente; 99*
- le riserve latenti nelle posizioni *partecipazioni* e *immobilizzazioni materiali*. Eventuali imposte latenti devono essere dedotte, a meno che non sia stato costituito un accantonamento corrispondente; 100*
- le riserve in titoli di partecipazione e obbligazioni, allibrate negli investimenti finanziari secondo il principio del valore più basso, limitatamente al 45% dell'utile non realizzato. 101

Nel proprio rapporto sull'audit prudenziale, la società di revisione deve confermare la computabilità delle componenti di cui ai nm. 99 e 100 come fondi propri complementari. Parimenti, le banche sono tenute a divulgare in modo spontaneo i relativi importi alle autorità fiscali. 102

C. Obbligazioni postergate delle banche cantonali

Per le banche cantonali trova applicazione per analogia l'art. 30 OFoP nella misura in cui i prestiti postergati concessi alla banca in caso di rinuncia del creditore o in altro modo non siano coperti da una garanzia statale. 103

D. Conferimenti di capitale da parte dei soci illimitatamente responsabili al di fuori del CET1

Ai fini del computo dei conferimenti di capitale da parte di soci illimitatamente responsabili nei fondi propri complementari che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 25 OFoP, è necessario che:

- essi adempiano ai requisiti in termini di fondi propri di cui all'art. 20 OFoP; e 104
- la banca si impegni mediante una dichiarazione scritta depositata presso la società di audit a non corrispondere alcun avere a favore dei soci qualora in tale modo dovessero risultare violati i requisiti di cui all'art. 41 OFoP e le relative disposizioni di esecuzione della FINMA. 105

XII. Correzioni

A. Attività fiscali differite (DTA)

Le attività fiscali differite (*Deferred Tax Assets, DTA*) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura della banca devono essere dedotte ai fini del calcolo dei fondi propri di base di qualità primaria. 106

Una compensazione delle DTA con le passività fiscali differite (*Deferred Tax Liabilities, DTL*) è ammessa laddove DTA e DTL si riferiscano alla stessa autorità fiscale, e quest'ultima ammetta una simile prassi di compensazione. 107

Le DTL che possono essere compensate da DTA devono escludere gli importi già presi in considerazione nel quadro della definizione dell'importo determinante ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 e dell'art. 32 OFoP, per esempio l'avviamento (goodwill), i valori immateriali o i crediti iscritti a bilancio relativi a fondi previdenziali a prestazione definita. 107.1*

Qualora le DTA siano compensate da DTL, la loro ripartizione deve avvenire, da un lato, in maniera proporzionale (rapporto degli importi delle due categorie di DTA) ai DTA che sono sottoposti a soglie (DTA derivanti da differenze temporanee in conformità all'art. 39 cpv. 1 lett. B OFoP) e, dall'altro, in maniera proporzionale ai DTA che rientrano interamente nella deduzione del CET1 (DTA la cui realizzazione dipende dalla redditività futura in conformità all'art. 32 cpv. d OFoP). 107.2*

L'OFoP opera una distinzione tra:

- la deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria (art. 32 lett. d OFoP), come avviene in particolare in relazione alle perdite operative; e 108
- la deduzione di importi superiori a un valore soglia (art. 39 cpv. 1 lett. b OFoP), nella misura in cui le DTA si riferiscano a differenze temporali, come in particolare gli scarti di valutazione non riconosciuti per le perdite su crediti. 109

B. Diverse deduzioni

Il software deve essere dedotto dai fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell'art. 32 cpv. c OFoP da parte di quelle banche che lo equiparano a valori immateriali, in virtù dei principi contabili da loro applicati. 110

Una deduzione dei crediti nei confronti di fondi pensione orientati alle prestazioni ai sensi dell'art. 32 lett. g OFoP può essere omessa qualora la banca abbia in qualsiasi momento un potere di disposizione illimitato sull'attivo. 111

Il potere di disporre illimitato di cui al nm. 111 non risulta adempiuto in particolare se la banca necessita a tale riguardo dell'approvazione da parte di un organo dell'istituto di previdenza. 112

Per contro, non è deducibile dai fondi propri di base di qualità primaria un credito della banca a un istituto di previdenza laddove tale credito non riconosca all'istituto alcun diritto di compensazione, in particolare con i crediti contributivi di competenza dell'istituto stesso. 113

Il requisito vigente nell'ambito del computo del singolo istituto, secondo cui tutte le partecipazioni detenute direttamente e da consolidare in aziende attive nel settore finanziario devono essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria (art. 32 lett. j OFoP), impedisce l'impiego e/o il computo plurimo del capitale regolamentare a diversi livelli in seno al gruppo finanziario. Per questo motivo, ai fini della deduzione viene meno un valore soglia. 114

La deduzione a seguito di un'opzione di deduzione selezionata dalla banca nell'ambito delle disposizioni di consolidamento (art. 32 lett. k OFoP) è una conseguenza della disposizione regolamentare dell'area di consolidamento di cui agli articoli 7–9 OFoP. Questa fase si colloca anteriormente al trattamento dei fondi propri per i titoli di partecipazione in aziende 115

del settore finanziario. Per questo motivo, decade, al momento della deduzione, un valore soglia.

A livello di strumenti di capitale proprio della banca, l'OFoP distingue tra:

- titoli di partecipazione propri, deducibili dai fondi propri di base di qualità primaria (art. 32 lett. h OFoP); e 116
- ulteriori strumenti di capitale proprio che vengono trattati nell'apposita procedura di deduzione (art. 34 in combinato disposto con l'art. 4 lett. f OFoP). 117

Nel quadro del calcolo della posizione netta, la banca deve determinare se, oltre agli esempi espressamente citati nell'art. 52 OFoP, esistono altri obblighi contrattuali per l'acquisto di strumenti propri di capitale e – all'occorrenza – deve tenerne conto. 117.1*

Per quanto riguarda i derivati, dai fondi propri di qualità primaria devono essere detratti tutti gli adeguamenti di valore che risultano dal rischio di credito della banca stessa. La compensazione di adeguamenti di valore in ragione del rischio di credito della banca stessa con adeguamenti di valore in ragione del rischio di credito delle controparti non è consentita. 117.2*

C. Deduzioni in base ai valori soglia

Fatti salvi i titoli di partecipazione propri (nm. 116 e 117), le partecipazioni reciproche qualificate (art. 32 lett. i OFoP) e le disposizioni speciali menzionate nei nm. 114 e 115, gli strumenti di capitale proprio detenuti in maniera diretta, indiretta o sintetica presso aziende del settore finanziario sono soggetti a una deduzione in base ai valori soglia. 118*

In tale ambito, tutti gli strumenti di capitale di un'azienda seguono le modalità di trattamento fissate per la componente di titoli di partecipazione in un'azienda (art. 36 OFoP). 119

Tutti gli strumenti di capitale proprio di un'azienda di cui la banca:

- detiene titoli di partecipazione in misura compresa tra zero e un massimo del dieci per cento vengono trattati secondo il valore soglia 1 (art. 37 OFoP). 120
- detiene titoli per oltre il dieci per cento vengono trattati secondo le regole di cui agli art. 38–40 OFoP nell'apposita procedura di deduzione senza valore soglia (per gli strumenti AT1 e T2), rispettivamente (in caso di CET1) misurati in due fasi in base ai valori soglia 2 e 3 ed eventualmente portati in deduzione. 121

Per posizioni indirette si intendono le esposizioni o parti di esposizioni che, in caso di perdita di valore di una posizione diretta, comportano per la banca una perdita sostanzialmente equivalente alla perdita di valore della posizione diretta. 121.1*

Un'esposizione indiretta deve essere riportata nel quadro delle deduzioni con franchigia se il potenziale cambiamento di valore è strettamente correlato al cambiamento di valore di una detenzione diretta di uno strumento di capitale proprio. 121.2*

Parte 2 – Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale

XIII. Ulteriori correzioni per le banche con chiusura basata su uno standard riconosciuto a livello internazionale

Secondo l'art. 81 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 OAPC-FINMA, le banche possono applicare gli standard internazionali IFRS o US GAAP per l'allestimento del conto di gruppo. La FINMA riconosce il corrispondente conto di gruppo come base per il calcolo regolamentare dei fondi propri e per la ripartizione dei rischi, fatti salvi gli adeguamenti e le correzioni di cui ai nm. 123 e 135-143. 122*

Ai fini normativi è determinante il conto di gruppo con area di consolidamento regolamentare secondo l'art. 7 OFoP. 123*

Gli adeguamenti di cui ai nm. 135-143 sono necessari quali adeguamenti specifici e ricorrenti, per limitare in modo avveduto da un punto di vista regolamentare gli effetti degli utili non realizzati sui fondi propri. 124*

La FINMA può richiedere informazioni dettagliate (come quelle contenute nel documento ausiliario concernente il *reporting* di strumenti finanziari valutati al valore equo [*fair value*]²) oppure, in caso di forti oscillazioni periodiche dei fondi propri o di cospicui utili non realizzati, adeguamenti aggiuntivi o inasprimenti dei fondi propri sulla base dell'art. 4 cpv. 3 LBCR o dell'art. 45 OFoP. 125*

Abrogato 126*

XIV. Abrogato

Abrogato 127*

XV. Adeguamenti nella chiusura secondo l'IFRS

Gli adeguamenti devono essere apportati a livello delle corrispondenti componenti dei fondi propri. 128*

A. Abrogato

Abrogato 129*-131*

B. Abrogato

Abrogato 132*-133*

² www.finma.ch > Documentazione > Circolari > Allegati

C. Abrogato

Gli adeguamenti di seguito indicati devono essere apportati e fissati nella comprova dei fondi propri.	134*
Nella comprova dei fondi propri occorre altresì indicare l'effetto di un eventuale adeguamento dall'area di consolidamento.	135*
I portafogli di negoziazione e i derivati non sono oggetto di adeguamenti ricorrenti.	136*
Fatto salvo il nm. 125, in linea di principio non occorre apportare adeguamenti ricorrenti alle altre attività e alle passività le cui variazioni di valore devono essere iscritte nel conto economico.	137*
I seguenti adeguamenti devono essere apportati su base ricorrente.	137.1*
<ul style="list-style-type: none"> • Deduzione delle differenze di valutazione positive contenute nelle riserve e nelle quote minoritarie, in relazione a titoli di partecipazione, titoli di debito e altri attivi, la cui valutazione al <i>fair value</i> ha un impatto diretto sui fondi propri (<i>other comprehensive income</i>, OCI). • Detrazione degli utili non realizzati o aggiunta delle perdite a livello dei passivi valutati al <i>fair value</i> (per l'esercizio in corso e per quelli precedenti) sulla base della variazione del proprio merito di credito rilevata nell'OCI. • Deduzione delle differenze di valutazione positive per gli immobili di reddito iscritte nel conto economico che sono contenute nel risultato dell'esercizio in corso, nelle riserve (incl. nell'utile riportato) e nelle quote minoritarie. • Deduzione delle differenze di valutazione positive registrate nell'OCI per gli altri immobilizzi contenuti nelle riserve e nelle quote minoritarie. • Abrogato • Deduzione degli utili e aggiunta delle perdite risultanti dalla valutazione rilevata nell'OCI delle coperture di cash flow (<i>cash flow hedge</i>). 	138*
	139*
	140*
	141*
	142*
	143*
Se gli utili netti non realizzati (al netto delle imposte) vengono dedotti dai fondi propri di base, le esigenze relative ai fondi propri possono essere calcolate sugli attivi corrispondenti al valore contabile, previa deduzione degli utili lordi non realizzati (ante imposte).	143.1*
Se, invece, le perdite nette non realizzate (al netto delle imposte) vengono nuovamente integrate nei fondi propri di base, le esigenze relative ai fondi propri minimi derivanti dagli attivi in questione si calcolano al loro valore contabile maggiorato delle perdite lorde non realizzate (ante imposte).	143.2*
Gli attivi, i passivi e le operazioni fuori bilancio rilevati in applicazione dello standard non possono essere oggetto di una rivalutazione interna (ad eccezione degli adeguamenti di	144

cui ai nm. 135-143) per ridurre le esigenze relative ai fondi propri minimi o aumentare i fondi propri computabili³.

Durante un periodo transitorio, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per rischi di insolvenza che ora devono essere registrati in seguito all'introduzione dell'approccio basato sulle perdite attese (*expected loss*) possono essere computati nei fondi propri di base di qualità primaria. La banca può avvalersi di questa opzione solo per la prima applicazione (data di conversione), pertanto si applicano le disposizioni di cui ai nm. 144.2-144.6. 144.1*

Il computo avviene secondo il metodo dinamico e l'effetto fiscale (cfr. al riguardo le disposizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria esposte nel suo documento *Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements* di marzo 2017). Le eventuali attività fiscali differite (*deferred tax assets*, DTA) associate sono escluse dal trattamento secondo l'art. 39 OFoP, in quanto la compensazione positiva avviene successivamente all'effetto fiscale. 144.2*

Il computo si riduce in modo lineare semestralmente al più tardi entro la fine del 2022 per gli istituti IFRS ed entro il 2024 o il 2025 per gli istituti che applicano lo standard US GAAP (indipendentemente dalla data della prima applicazione). Se la prima applicazione avviene nel 2018, si applica il computo seguente: 90% entro il 30 giugno 2018, 80% entro il 31 dicembre 2018, 70% entro il 30 giugno 2019, 60% entro il 31 dicembre 2019, 50% entro il 30 giugno 2020, 40% entro il 31 dicembre 2020, 30% entro il 30 giugno 2021, 20% entro il 31 dicembre 2021, 10% entro il 30 giugno 2022 e 0% dopo tale data. 144.3*

Se viene applicato l'AS-BIZ, ai fini dei fondi propri le rettifiche di valore e gli accantonamenti per rischi di inadempienza computati nei fondi propri di base di qualità primaria non possono essere compensati né con il capitale T2 né con le corrispondenti voci dell'attivo o fuori bilancio. Al fine di determinare le posizioni da ponderare, può essere applicata la procedura esplicita nel Regolamento (UE) n. 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 27-33) di cui all'art. 473a, cpv. 7b, utilizzando le percentuali di cui al nm. 144.3. 144.4*

Se viene applicato l'approccio IRB, il computo nei fondi propri di base di qualità primaria viene effettuato solo se le rettifiche di valore e gli accantonamenti determinati in base agli standard contabili internazionali determinano un'eccedenza secondo il nm. 97, vale a dire se le rettifiche di valore e gli accantonamenti superano le perdite attese calcolate secondo l'approccio IRB. Per la riduzione del computo deve fungere da base solo l'eccedenza dovuta alle rettifiche di valore e agli accantonamenti per rischi di perdita secondo il nm. 95.3. Per il calcolo semplificato degli importi relativi al computo è possibile applicare la corrispondente procedura esplicita nel Regolamento UE 2017/2395 di cui al punto 144.4, utilizzando le percentuali riportate al punto 144.3. Ai fini dei fondi propri, le rettifiche di valore 144.5*

³ Per esempio: gli impegni iscritti a bilancio in relazione a istituti di previdenza professionale (*defined pension fund liabilities*) non devono essere oggetto di un adeguamento normativo positivo. Lo stesso vale per le operazioni di leasing con contabilizzazione corrispondente.

e gli accantonamenti per rischi di insolvenza (al netto delle imposte⁴) computati nei fondi propri di base di qualità primaria non possono essere computati come capitale T2.

Le banche sono tenute a pubblicare l'applicazione delle disposizioni transitorie nell'ambito dell'informativa del terzo pilastro. Se le disposizioni transitorie non sono state applicate, devono essere pubblicati gli effetti sui coefficienti patrimoniali e sull'indice di leva finanziaria (*leverage ratio*), nonché i coefficienti patrimoniali e l'indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) corrispondenti. 144.6*

XVI. Adeguamenti nella chiusura secondo l'US GAAP

Le rettifiche si basano su quelle applicabili al bilancio IFRS. 145*

In caso di modifica dello standard US GAAP o delle procedure interne utilizzate, la banca è tenuta a rivolgersi immediatamente alla FINMA e a fornirle informazioni sui principi di valutazione applicati agli strumenti finanziari. La FINMA disciplina gli adeguamenti eventualmente necessari. 146*

Abrogato 147*-154*

XVII. Impiego di chiusure singole interne in conformità agli standard internazionali riconosciuti

Gli artt. 65 e 81 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 OAPC-FINMA limitano l'utilizzo delle norme contabili IFRS e US GAAP alle chiusure singole supplementari secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e ai conti di gruppo. La chiusura singola statutaria (conto annuale) e le corrispondenti chiusure intermedie secondo l'OBCR, l'OAPC-FINMA e la Circ. FINMA 20/1 «Direttive contabili - banche» devono pertanto continuare a essere allestite. Tali chiusure costituiscono in linea di principio la base per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari a livello di singolo istituto. 155*

La FINMA esamina le richieste motivate di calcolo dei fondi propri computabili e necessari, a livello di chiusura singola, sulla base delle cifre ricavate in conformità a uno standard internazionale riconosciuto e, in presenza di circostanze particolari, le approva. 156

XVIII. Abrogato

Abrogato 157*

⁴ Devono essere considerati solo gli effetti fiscali attribuibili alle rettifiche di valore e agli accantonamenti che eccedono le perdite attese calcolate secondo l'approccio IRB.

XIX. Audit

Le società di audit verificano il rispetto della presente circolare conformemente a quanto sancito dalla Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit» ed espongono il risultato delle loro verifiche nel rapporto di audit. 158*

XX. Disposizioni transitorie

Abrogato 159*-160*

Per le chiusure relative all'esercizio 2020, per le rettifiche di valore e gli accantonamenti possono essere applicati anche in nm. 95, 95.3 e 144.5 nella versione del 20 giugno 2018. 161*

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifica del 6 dicembre 2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

nm. modificato	158
----------------	-----

Modifiche del 18 settembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014.

nuovi nm.	13.1, 107.1, 107.2, 117.1, 117.2, 121.1, 121.2, 159
-----------	---

nm. modificati	118, 149
----------------	----------

nm. abrogato	150
--------------	-----

Modifiche del 27 marzo 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015.

nuovo nm.	160
-----------	-----

nm. modificati	6, 99, 100, 129, 146
----------------	----------------------

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

nuovi nm.	95.1, 95.2, 95.3, 137.1, 143.1, 143.2, 144.1, 144.2, 144.3, 144.4, 144.5, 144.6
-----------	---

nm. modificati	33, 95, 122, 123, 124, 125, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 155, 156
----------------	---

nm. abrogati	78, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 142, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160
--------------	--

Modifiche del 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

nuovo nm.	161
-----------	-----

nm. modificati	1, 6, 95, 95.3, 122, 144.5, 155
----------------	---------------------------------

L'allegato della circolare è modificato come segue:

Modifica del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

abrogato	allegato «Reporting relativo all'utilizzo dell'opzione del <i>fair value</i> »
----------	--